



COMUNE di SORDIO  
(Provincia di Lodi)

**REGOLAMENTO SULL'ACCERTAMENTO  
CON ADESIONE  
AI TRIBUTI COMUNALI**

C.C. n. 54 del 19/12/2005

# **REGOLAMENTO SULL' ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI**

## **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

### **ART. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**

1. Con il presente regolamento il Comune di Sordio si avvale della facoltà prevista dall'art. 50 della Legge 449 del 27 dicembre 1997 che consente ai Comuni, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, di introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs 19 giugno 1997 n. 218.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le entrate tributarie, di competenza Servizio Economico-Finanziario, che di seguito saranno indicate genericamente "tributi" o "entrate"

### **ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 che, in attuazione dei principi e dei criteri direttivi indicati nell'art. 3, comma 120, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, opera una revisione organica dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, viene esteso alle entrate comunali.
2. L'ambito di applicazione dell'accertamento con adesione, adeguato a quello della conciliazione giudiziale, non prevede, in via di principio, cause di inammissibilità e di esclusione.
3. La nuova disciplina dell'accertamento con adesione attribuisce agli uffici accertatori un ampio margine di azione e di proposta per definire, in via amministrativa e in contraddittorio con il contribuente, le pretese tributarie, anche al fine di deflazionare il contenzioso tributario e anticipare la riscossione dei tributi con conseguenti concreti risultati positivi dell'azione di accertamento.

### **ART. 3 - AMBITO SOGGETTIVO**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione si applica a tutti i soggetti passivi di tributi comunali.
2. Con riferimento ai tributi per i quali vi siano più coobbligati, l'accertamento può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati.
3. Il fatto che l'accertamento possa essere definito anche da uno solo degli obbligati, comporta talune conseguenze, quali:
  - a) l'ufficio deve inviare l'invito di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs 218/97, a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento. La figura del coobbligato si riscontra sia tra più soggetti obbligati al pagamento di uno stesso tributo, sia tra più soggetti obbligati al pagamento di tributi diversi ma al cui assolvimento sono legati ex legge da un vincolo di solidarietà;
  - b) la definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti. Questo si verifica sia nel caso in cui l'adesione avvenga a seguito

dell'invito motivato diretto alle parti obbligate, sia nel caso in cui questa abbia luogo successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento.

Nel primo caso, peraltro, l'ufficio non dovrà procedere ad ulteriore attività di accertamento anche nei confronti degli altri obbligati, in quanto il perfezionamento dell'adesione comporta, come già detto, il soddisfacimento dell'obbligo tributario.

Nel secondo caso, e cioè ove si addivenga all'adesione anche da parte di un solo soggetto coobbligato successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, il perfezionamento di tale atto comporta la perdita di efficacia dell'avviso di accertamento già notificato. In tale ipotesi, agli effetti estintivi dell'obbligazione tributaria, si somma l'ulteriore conseguenza che gli avvisi di accertamento, notificati anche agli altri coobbligati, non potranno formare oggetto di impugnativa;

c) la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio per un periodo di 90 giorni (art. 12, comma 2, D.Lgs. 218/97).

4. L'impugnazione dell'avviso di accertamento da parte del soggetto che abbia richiesto l'adesione comporta rinuncia all'istanza. L'istanza di adesione, pertanto, da chiunque presentata, ha la funzione di avviare la relativa procedura nei confronti di tutti i coobbligati, ciascuno dei quali può o meno accedere all'adesione, anche se gli effetti dell'adesione perfezionata da uno di essi si ripercuotono su tutti.

#### **ART. 4 - AMBITO OGGETTIVO**

1. L'accertamento con adesione si applica a tutti i tributi di pertinenza del Servizio Economico-Finanziario e l'ambito oggettivo può riguardare qualsiasi aspetto dell'accertamento. Ciò consente un rilevante margine di azione all'Amministrazione e permette agli uffici di dare un immediato e significativo impulso all'avvio dei procedimenti di adesione, dando precedenza alle posizioni suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell'ufficio per le quali gli elementi di valutazione offerti dal contribuente possono portare ad una più fondata e ragionevole "misurazione" del presupposto impositivo.
2. Esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'esistenza dell'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. In sede di contraddittorio gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale contenzioso.
4. Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

## **TITOLO II IL PROCEDIMENTO**

#### **ART. 5 - CRITERI GENERALI**

1. La competenza per la definizione dell'accertamento con adesione spetta al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario.

2. Il procedimento farà carico al servizio cui corrisponde il tributo interessato all'accertamento con adesione, il quale, se necessario, provvederà a richiedere l'intervento di altri servizi ed ad assicurare il coordinamento delle relative attività.
3. Il procedimento può essere attivato:
  - a) d'ufficio, per iniziativa del Servizio Economico-Finanziario, prima della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica (art. 5, comma 1 del D.Lgs. 218/97);
  - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica di un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'invito dell'ufficio nella fase istruttoria (art. 6 del D.Lgs. 218/97).
4. Inoltre, al contribuente, nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, direttamente o da terzi incaricati dall'amministrazione comunale, ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali, è attribuita la facoltà di richiedere all'ufficio la formulazione di una proposta di accertamento con l'obiettivo di pervenire alla definizione.

#### **ART. 6 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO A INIZIATIVA DELL'UFFICIO**

1. L'avvio del procedimento di adesione da parte del Servizio Economico-Finanziario, si realizza attraverso l'invio al contribuente di uno specifico invito nel quale, per espressa previsione della norma, devono essere indicati:
  - a) i periodi d'imposizione suscettibili di accertamento;
  - b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Tale invito riveste carattere informativo della possibilità di aderire e sarà comunicato al contribuente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. La mancata risposta all'invito dell'ufficio non è sanzionabile non essendo obbligatoria la partecipazione del contribuente al procedimento. Resta salva la facoltà dell'ufficio di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento o di rettifica.
4. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data indicata nell'invito potranno essere prese in considerazione da parte dell'ufficio interessato
5. Allo scopo di garantire la necessaria trasparenza dell'azione amministrativa e per consentire al contribuente una immediata cognizione delle questioni che saranno oggetto del contraddittorio, nell'invito saranno esplicitati, anche sinteticamente, gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio.
6. L'attivazione del procedimento non riveste carattere di obbligatorietà essendo la stessa in tutti i casi lasciata alla valutazione del Servizio Economico-Finanziario.
7. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia, peraltro, aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare a un ridimensionamento della pretesa tributaria.

#### **ART. 7 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO A INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE**

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 218/97, il contribuente, al quale è stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'invito di cui all'art. 6 del presente Regolamento, può attivare il procedimento di definizione, mediante la presentazione di una istanza in carta libera di accertamento con adesione.

2. L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata al Servizio Economico-Finanziario mediante consegna diretta o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. L'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica innanzi alla Commissione tributaria provinciale e l'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
4. Tale disposizione non esclude dal procedimento con adesione gli altri coobbligati non ricorrenti: da ciò consegue che, in presenza di adesione da parte di questi ultimi, il contenzioso intrapreso verrà meno per cessata materia del contendere. In tale ipotesi l'ufficio dovrà attivarsi per ottenere la relativa dichiarazione da parte della Commissione provinciale tributaria e provvedere a rimborsare le somme eventualmente versate dal ricorrente in pendenza di giudizio.
5. Per i termini di impugnazione si deve considerare anche la sospensione feriale, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla Legge. 7 ottobre 1969, n. 742.
6. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente produce preliminarmente l'effetto di sospendere i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
7. L'eventuale impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica determina ex lege la rinuncia all'istanza di definizione, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini già sospesi, anche ai fini dell'eventuale iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli.
8. Il Servizio Economico-Finanziario, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza presentata dal contribuente a seguito della notifica di un avviso di accertamento o di rettifica, formula allo stesso un invito a comparire da inviarsi con raccomandata A.R. ad un qualsiasi recapito indicato dallo stesso contribuente nell'istanza di accertamento con adesione. In tale invito sarà indicato il giorno, l'ora e il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante (munito di delega) dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
9. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'ufficio, che dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente a ridimensionare l'accertamento effettuato.
10. Il perfezionamento della definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento e determina l'inefficacia dell'avviso di accertamento o di rettifica notificato.
11. Il contribuente, nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali, anche a mezzo di terzi incaricati dal Comune, può chiedere al Servizio Economico-Finanziario, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione (art. 6, c. 1 D.Lgs 218/97). L'istanza deve essere inoltrata con le modalità indicate al comma 2 del presente articolo con riferimento agli specifici periodi nonché ai tributi interessati dal controllo, relativamente ai quali il contribuente chiede la formulazione della proposta di accertamento. Prima di attivare il procedimento di definizione con l'invio al contribuente dell'invito di cui all'art. 5 del D.Lgs 218/97, l'ufficio dovrà esaminare gli elementi contenuti nell'informativo redatto a seguito degli accessi, ispezioni o verifiche effettuati nei confronti del contribuente che ha presentato l'istanza, nonché gli altri eventuali elementi disponibili.

## **ART. 8 - CONTRADDITTORIO CON IL CONTRIBUENTE**

1. La fase del contraddittorio con il contribuente assume particolare rilevanza ai fini della completezza dell'intero iter procedimentale dell'accertamento con adesione. Per ciascun incontro viene redatta una sintetica verbalizzazione con la quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni

addotte. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale, come previsto dall'art. 63 del DPR n. 600 del 1973. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.

## **ART. 9 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**

1. Il procedimento di accertamento con adesione si conclude con la redazione di un atto scritto di definizione e si perfeziona con il versamento nei modi e nelle forme previste dalla legge.
  - a) Redazione dell'atto scritto: dopo la fase del contraddittorio o contestualmente, viene redatto in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione.
    - Tale atto deve essere sottoscritto:
      - dal contribuente o da un suo procuratore generale o speciale;
      - dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario.
    - Gli elementi essenziali dell'atto di definizione sono i seguenti:
      - l'indicazione degli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda; in particolare dovrà essere evidenziato quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
      - la liquidazione del maggior tributo, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
  - b) Perfezionamento della definizione:
    - ai fini del perfezionamento dell'adesione non è sufficiente la sottoscrizione dell'atto scritto tra le parti interessate, in quanto, come espressamente previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 218/97, la definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto, delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, salvo quanto previsto al successivo art. 13 in materia di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.
2. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo e, in caso di pagamento rateizzato, della prima rata, il contribuente deve far pervenire, anche tramite un suo incaricato, presso il Servizio Economico-Finanziario, la quietanza o l'attestazione di pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte, salvo quanto previsto al successivo art. 13 in materia di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.
3. L'ufficio, presi in carico i predetti documenti, ovvero verificato il regolare pagamento del ruolo per la tassa smaltimento, rilascia l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente.
4. L'insieme del procedimento di accertamento con adesione sarà assistito da apposita procedura automatizzata che consentirà di realizzare le singole fasi sopra descritte; in particolare sarà prevista la predisposizione degli inviti al contraddittorio, dei relativi verbali e dell'atto di adesione. Dovrà essere assicurato, a cura dei servizi interessati, il costante monitoraggio delle attività e dei loro esiti, anche relativamente alle somme riscosse per effetto del perfezionamento delle definizioni.
5. Nelle more dell'attivazione della predetta procedura automatizzata, si provvederà a predisporre i vari atti del procedimento sulla base delle indicazioni e delle precisazioni contenute nel presente Regolamento.

## **TITOLO III**

### **EFFETTI DELLA DEFINIZIONE**

#### **ART. 10 - EFFETTI TRIBUTARI**

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997, l'accertamento definito con adesione:
  - a) non è soggetto a impugnazione da parte del contribuente;
  - b) non è modificabile o integrabile da parte dell'ufficio, tranne che nelle ipotesi tassativamente previste dal comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs n. 218/97 in ordine ai presupposti e ai limiti dell'ulteriore attività di accertamento.
  - c) comporta la riduzione di alcune sanzioni;
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del citato D.Lgs. 218/1997, qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
3. La definizione non produce effetti sugli esiti dell'attività di controllo formale delle dichiarazioni originariamente presentate; pertanto le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione vengono applicate nella misura ordinaria.
4. Per quanto concerne le altre sanzioni conseguenti alla definizione dell'accertamento con adesione, occorre operare una distinzione a seconda che la violazione constatata riguardi:
  - a) il tributo oggetto dell'adesione;
  - b) il contenuto della dichiarazione;
  - c) la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio.
5. Per le prime due tipologie di irregolarità la sanzione si applica nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge; nel terzo caso, invece, non essendoci una diretta connessione tra la violazione e l'accertamento del tributo, non trova applicazione alcuna riduzione.
6. Non sono comunque riducibili le sanzioni irrogate con atto diverso da quello con il quale viene definito l'accertamento dei tributi.

#### **ART. 11 - EFFETTI EXTRATRIBUTARI**

1. La definizione che consegue al perfezionamento del procedimento di accertamento con adesione impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 21 del D.Lgs. 472/97.

#### **ART. 12 - ESERCIZIO DELL'ULTERIORE ATTIVITÀ ACCERTATRICE**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta, in via generale, la definizione dei rapporti tributari che hanno formato oggetto del procedimento.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponible sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso dell'ufficio alla data medesima.

## **TITOLO IV VERSAMENTI**

### **ART. 13 – MODALITÀ' DI VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, nelle forme di versamento previste per ciascun tributo specificando la causale del versamento.
  - Per quanto riguarda la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, stante il sistema di riscossione tramite ruolo, il Comune provvederà all'iscrizione in apposito ruolo del tributo o del maggiore tributo, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo maturati fino alla data di scadenza della data, della sanzione ridotta, risultanti dall'atto di accertamento con adesione sottoscritto dal contribuente. Il ruolo sarà notificato tramite il Concessionario al soggetto passivo che dovrà pagare in unica soluzione quanto dovuto. In caso di mancato pagamento, entro i termini di scadenza, il contribuente perderà i benefici acquisiti.
2. A richiesta dell'interessato, se le somme dovute superano €. 1.032,91, possono essere versate anche in rate trimestrali di pari importo, nei seguenti limiti:
  - a) tre rate per importi fino a €. 5.164,57;
  - b) quattro rate per importi oltre €. 5.164,57e fino a €. 10.329,14;
  - c) otto rate per importi oltre €. 10.329,14 e fino a €.51.645,69;
  - d) dodici rate per importi oltre €.51.645,69;

In tal caso, il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, per il periodo di rateazione, aumentato di un anno.

### **ART. 14 - PAGAMENTI RATEALI E PRESTAZIONE DELLA GARANZIA**

1. Nei casi di opzione per il pagamento rateale delle somme, il contribuente deve versare entro 20 giorni dalla data di redazione dell'atto di accertamento con adesione l'importo della prima rata.
2. La rateazione del versamento richiede il rilascio di una garanzia consistente in fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria.
3. Il giorno di pagamento della prima rata costituisce la data di riferimento per il computo trimestrale del termine relativo al pagamento delle rate successive e per l'individuazione del tasso vigente degli interessi legali.
4. Sugli importi delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
5. Gli interessi legali, computati su base giornaliera, vanno versati cumulativamente all'importo dell'imposta dovuta.
6. La garanzia deve essere intestata al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del Comune di Sordio. Il contribuente deve far pervenire la documentazione relativa alla garanzia



al Servizio delle Entrate presso l'Unità operativa che ha redatto l'atto di accertamento con adesione entro dieci giorni dal versamento della prima rata.

7. La garanzia va prestata per l'importo rateizzato, maggiorato degli interessi legali dovuti fino al termine della rateazione, e deve garantire il credito per un anno oltre la scadenza dell'ultima rata. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'Ente ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti. In tal caso il Servizio delle Entrate, con lettera motivata a mezzo raccomandata A.R., inviata per conoscenza anche al contribuente, richiede all'ente che ha prestato la garanzia di pagare tutto il debito residuo. L'ente in questione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di escussione della garanzia, effettua il versamento dell'intera somma dovuta direttamente alla Tesoreria Comunale, indicando le generalità del contribuente per conto del quale effettua il versamento.

## **TITOLO V CONCILIAZIONE GIUDIZIALE**

### **ART. 15 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 546/92, possono formare oggetto dell'accordo conciliativo tutte le controversie tributarie, purché si trovino nella fase processuale del primo grado del giudizio, cioè pendenti, al momento dell'accordo, dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali. L'accordo non può intervenire oltre la prima udienza.

### **ART. 16 - PROCEDIMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE IN DIPENDENZA DELL'ACCORDO CONCILIATIVO**

1. La conciliazione avviene seguendo la procedura di cui all'art. 48 del D.Lgs 546/92.
2. Condizione indispensabile per il perfezionamento dell'accordo conciliativo è il pagamento, nel termine prescritto, delle somme dovute in relazione all'accordo stesso, che potranno essere versate, oltre che in un'unica soluzione, anche in forma rateale.
3. Il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini previsti dal presente regolamento per l'accertamento con adesione, tenuto conto che il termine di venti giorni decorre dalla data di redazione del processo verbale di conciliazione oppure, nell'ipotesi di conciliazione fuori udienza, da quella della comunicazione del decreto presidenziale di estinzione.

## **TITOLO VI ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA**

### **ART. 17 - POTERE DI ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA**

1. Il comune può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione, alla revoca dei propri atti, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini previsti per proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.

### **ART. 18 - FUNZIONARIO COMPETENTE ALL'ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA E ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI**

1. La competenza per il riesame degli atti e l'esercizio dell'autotutela è attribuita al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
2. Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto.

#### **ART. 19 - IPOTESI DI ANNULLAMENTO DELL'ATTO AMMINISTRATIVO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE**

1. E' possibile l'annullamento o la riforma dell'atto, o la rinuncia all'imposizione, quando sussistono elementi certi ed incontrovertibili della insussistenza totale o parziale della pretesa o dell'obbligo tributario; a titolo esemplificativo vengono individuati i seguenti motivi:
  - a) un errore di persona;
  - b) un evidente errore logico o di calcolo;
  - c) un errore nel presupposto del tributo;
  - d) la mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - e) la dimostrata insussistenza del presupposto impositivo;
  - f) la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
2. Se l'atto amministrativo è stato impugnato ed è pendente il relativo giudizio, e non sussistono i motivi di cui al comma 1, il Responsabile del Servizio può revocarlo per motivi di opportunità quando:
  - a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, delle sanzioni ed eventuali altri oneri accessori;
  - b) vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato, orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente.

### **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal primo gennaio 2006.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge.

## INDICE DEGLI ARTICOLI

### **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 - Contenuto del regolamento

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Ambito soggettivo

Art. 4 - Ambito oggettivo

### **TITOLO II - IL PROCEDIMENTO**

Art. 5 - Criteri generali

Art. 6 - Avvio del procedimento a iniziativa dell'ufficio

Art. 7 - Avvio del procedimento a iniziativa del contribuente

Art. 8 - Contraddittorio con il contribuente

Art. 9 - Conclusione del procedimento

### **TITOLO III - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE**

Art. 10 - Effetti tributari

Art. 11 - Effetti extratributari

Art. 12 - Esercizio dell'ulteriore attività accertatrice

### **TITOLO IV - VERSAMENTI**

Art. 13 - Modalità di versamento delle somme dovute

Art. 14 - Pagamenti rateali e prestazione della garanzia

### **TITOLO V - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE**

Art. 15 - Ambito di applicazione

Art. 16 - Procedimento e modalità di pagamento delle somme dovute in dipendenza dell'accordo conciliativo

### **TITOLO VI - ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA**

Art. 17 - Potere di esercizio dell'autotutela

Art. 18 - Funzionario competente all'esercizio dell'autotutela e adempimenti degli uffici

Art. 19 - Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo o di rinuncia all'imposizione

### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 17 - Disposizioni finali